

CITTÀ DI ANGERA

PROVINCIA DI VARESE

VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE (V.A.S.) INERENTE LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) PROGETTO DI AMPLIAMENTO ATTIVITÀ CANTIERISTICA NAUTICA IN VIA BRUSCHERA N. 99

VERBALE DI CONFERENZA

Premesso che con delibera di G.C. n. 142 del 09.11.2017 il Comune di Angera ha dato avvio a procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il progetto di ampliamento attività cantieristica nautica in Via Bruschera n. 99 in variante al P.G.T., presentato tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.);

Richiamato il "Rapporto Preliminare" per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della D.G.R. n. IX/761 del 30.12.2010 allegato 1r, punto 5, redatto dal Dott. Gioacchino Minafò su incarico della Soc. Nautica Marzetta S.r.l. P.IVA 02037400120 e Ditta individuale Marzetta Fabio c.f.: MRZFBA56M26A290C con sede in Via Bruschera n. 99 ad Angera (VA) proponente la realizzazione di infrastrutture in ampliamento alla attività economica in essere, mediante riordino funzionale e logistico dell'area antropizzata e razionalizzazione e accentramento dell'attività cantieristica ivi ubicata;

Vista la nota prot. n. 15853/2017 di convocazione conferenza di servizi per il giorno 26 gennaio 2018 alle ore 10:00 di verifica assoggettabilità alla valutazione (V.A.S.) inerente lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) progetto di ampliamento attività cantieristica nautica in Via Bruschera n. 99, il cui avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Angera, e sul sito SIVAS della Regione Lombardia, invitando i sotto elencati soggetti:

- Regione Lombardia DG Territorio ed Urbanistica Difesa del Suolo e Città Metropolitana
- Regione Lombardia DG Territorio ed Urbanistica Difesa del Suolo e Città Metropolitana Difesa del Suolo Pianificazione dell'assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio
- Provincia di Varese Settore Territorio ed Urbanistica
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
- Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Lombardia
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
- A.T.S. della Provincia di Varese
- A.R.P.A. Dip. di Varese
- A.T.O. Provincia di Varese
- Autorità di Bacino Lacuale Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese
- Comune di Sesto Calende
- Comune di Taino
- Comune di Cadrezzate
- Comune di Ispra
- Comune di Ranco

Visto il parere espresso dalla A.T.S. Insubria di Varese – Direzione Sanitaria – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – Salute Ambiente, pervenuta al prot. n. 75/2018 del 03.01.2018 nel quale non si rileva una stringente necessità di effettuare la V.A.S.;

Vista la nota della A.R.P.A. Dipartimento di Como e Varese, pervenuta al prot. n. 830/2018 del 18.01.2018 nella quale la stessa, nel formulare talune osservazioni/indicazioni si esprime nei termini che seguono: Si rimanda all'Autorità Competente la decisione in merito all'assoggettabilità alla VAS del progetto ovvero alla sua esclusione, fatto salvo il parere di altri Enti;

Vista la determinazione Dirigente Area 4 – Ambiente e Territorio – Settore Territorio della Provincia di Varese n. 98/2018 – prot. n. 2542 del 16.01.2018, acquisita al prot. n. 832/2018 del 18.01.2018 nella quale la stessa, nel formulare talune osservazioni/indicazioni, esprime il seguente parere: DI RITENERE che la variante al Piano di Governo del Territorio di Angera, proposta tramite procedimento SUAP, e inerente alla riqualificazione dell'area produttiva Cantiere Nautico Marzetta, non comporti modifiche tali da recare sulle componenti ambientali impatti per i quali si renda necessario uno specifico processo di valutazione ambientale strategica;

Preso atto della Valutazione di Incidenza semplificata ai sensi della D.G.R. 08.08.2003 n. 7/14106 espressa in senso POSITIVO dalla Provincia di Varese – Area 4 – Ambiente e Territorio – Settore Territorio recante n. 1482/2017 – prot. n. 37408 del 29.06.2017, con relative prescrizioni;

Preso atto della Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lvo n. 42/04 rilasciata dalla Provincia di Varese – Area 4 – Ambiente e Territorio – Settore Territorio recante n. 1320/2017 del 13.06.2017 – prot. n. 33833 del 13.06.2017;

Tutto ciò premesso, il giorno 26 gennaio 2018 alle ore 10:00 si sono riuniti presso la sala consiliare del Comune di Angera, in conferenza di servizi:

Per il Comune di Angera:

- Arch. Lorenzo Ielmini, Responsabile dell'Area Tecnica, in qualità di Autorità Procedente per la V.A.S.
- Arch. Gastone Cavallari, in qualità di Autorità Competente per la V.A.S.

Per la Nautica Marzetta:

- Marzetta Fabio, in qualità di soggetto proponente
- Arch. Mario Luigi Ponti, tecnico incarico dal soggetto proponente
- Avv. Marzetta Cristian, legale incarico dal soggetto proponente

Per Enti competenti in materia ambientale:

Dott. Fernando Montani, per ATS dell'Insubria – Sede Territoriale di Varese (ex ASL)

Si dà atto che sono pervenuti i pareri dei seguenti Enti:

| A.T.S. Insubria | Prot. n. 75 del 03.01.2018 |
|---|-----------------------------|
| A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Varese | Prot. n. 830 del 18.01.2018 |
| Provincia di Varese – Area 4 | Prot. n. 832 del 18.01.2018 |

che letti ed allegati al presente verbale, forniranno utili indicazioni nella prosecuzione del procedimento.

Vengono fornite opportune delucidazioni e spiegazioni sul progetto in argomento. Su richiesta del Dott. Fernando Montani della ATS Insubria si precisa che la struttura nautica oggetto di progettualità è ubicata in un areale a distanza superiore a 100 mt. dall'impianto di depurazione.

I soggetti partecipanti alla conferenza di servizi prendono atto di quanto sopra.

La conferenza di servizi si chiude alle ore 10:45

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Angera

Per la Nautica Marzetta

Enti vari

Dott. Fernando Montani

ts insubria

Arch. Lorenzo lelmini Autorità Procedente V.A.S.

Arch. Gastone Cavallari Autorità Competente V.A.S. Archa Mario Luigi Pontic

Sig. Marzetta Fabio

Autorità Proponente V.A.S

Avv. Cristian Marzetta

tw letter

Sistema Socio Sanitario



Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA U.O.C IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE-AMBIENTE

Varese,

Prot. n. Rif prot. n. 2017/P/0116015 del 27.12.2017

> Spett.le Ufficio Tecnico del Comune di 21021 ANGERA (VA)

e, p.c. A.R.P.A. - Dipartimento di Varese via Campigli nº 5 21100 VARESE

OGGETTO: Avviso di convocazione della conferenza di verifica assoggettabilità alla valutazione (V.A.S.) inerente lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) progetto di ampliamento attività cantieristica nautica in Via Bruschera n. 99

In riferimento alla nota del Comune di Angera (VA) del 21.12.2017, pervenuta in data 27.12.2017, (ns. prot. n. 2017/P/0116015) relativa all'oggetto, fatti salvi i pareri di competenza di altri Enti nonché eventuali diritti di terzi, per gli aspetti igienico-sanitari territoriali di competenza, con la presente non si rileva una stringente necessità di effettuare la V.A.S.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA
IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE -AMBIENTE

Dott. Paolo Bulgheroni

(Documento sottoscritto digitalmente)

Responsabile del procedimento: Dr. Fernando Montani, tel. n. 0332/277477; e-mail: montanif@ats-insubria.it

P.C. Stanza 13 – A E:/(Assoggettabilità a VAS)/(Assoggettabilità a VAS 2017)/VAS Angera



Class. 6.3

Fascicolo

2017.4.43.95

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI ANGERA
PIAZZA GARIBALDI, 14
21021 ANGERA (VA)
Email: comune.angera@pec.regione.lombardia.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI VARESE Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto: Comune di Angera- Intervento in variante al PGT vigente mediante procedura SUAP ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 e s.m.i. E dell'art. 97 della L.R. 12/2005 e s.m.i. per riqualificazione area produttiva Cantiere Nautico Marzetta Angera.

Facendo riferimento alle Vostre comunicazioni del 21 e 22 dicembre 2017, con cui il Comune di Angera dava comunicazione circa la convocazione della Conferenza di Valutazione (che si terrà in data 26 gennaio 2018) per il progetto di ampliamento dell'attività cantieristica nautica in via Bruschera al civico 99 e metteva a disposizione il Rapporto preliminare relativo alla proposta di variante al PGT, la cui documentazione completa di tavole e Studio di Incidenza sono state reperite sul portale regionale SIVAS, con la presente si inoltrano le osservazioni relative alla proposta di Piano.

Premesse

Il progetto consiste nella realizzazione di infrastrutture per la cantieristica da diporto, in località "Motto della Forca" nel Comune di Angera (VA), la cui successiva operatività potrebbe determinare nel tempo un potenziale impatto sugli ambienti naturali circostanti. Lo studio di incidenza si rende necessario in quanto la zona interessata al progetto si trova in area contigua al SIC IT2010015 "Palude della Bruschera" e ZPS IT2010502 "Canneti del Lago Maggiore".



L'area interessata dal progetto è presente nel vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Angera, in parte come area portuale e in parte come campeggi e strutture turistiche e ricettive.

L'intervento comprende la sistemazione e la delimitazione del bacino portuale, prolungando la "murera" di pietre semi-sommerse già presenti che attualmente perimetrano l'area dei pontili a nord, e la realizzazione delle infrastrutture attinenti l'area cantieristica: zona uffici, zona ristoro riservata alla clientela, servizi igienici, deposito imbarcazioni, piattaforma lavaggio scafi, officina e area espositiva.

Osservazioni

Nel rapporto preliminare sono stati descritti gli interventi edili da insediare sull'area demaniale in concessione alla nautica Marzetta e il proponente ha inoltre allegato una serie di fotografie dello stato attuale e con fotoinserimenti delle opere previste.

Si evidenzia che nulla è stato detto a proposito della volontà di ampliare la "murera" già esistente a Nord dell'area portuale e la realizzazione di un breve tratto della stessa al margine Sud, di cui si apprende la progettazione nello Studio di Incidenza. Si rimprovera la mancanza di un'adeguata caratterizzazione del luogo interessato dall'intervento ovvero l'assenza di un'analisi ambientale della zona lacustre dove saranno ubicati i materiali, di cui peraltro non si specifica la tipologia, in quanto si ritiene che le opere subacquee debbano preventivamente avvalersi di una verifica dello stato di fatto del litorale per evitare di sottrarre habitat.

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque di scarico si rileva che le strutture in progetto saranno normalmente allacciate alla rete acquedottistica e fognaria comunale, di cui non vengono specificate l'attuale posizione rispetto all'area, la tipologia e la potenzialità del sistema di smaltimento tantomeno la capacità distributiva del servizio di rete.

Si ritiene opportuno ricordare che, in tema di gestione delle acque meteoriche, per tutti gli interventi nuovi, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, e per gli interventi che prevedono un aumento di volume, dovrà essere previsto un idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche; si rimanda alla normativa di riferimento, D.Lgs n°152/2006; DGR n°2318 del 05/04/2006, D.G.R. n°2244 del 29/03/2006, Regolamenti Regionali n°2-3-4 del 24/03/2006, D.C.R. n°1048 del 27/7/2004, in merito anche alle procedure e alle modalità di presentazione delle autorizzazioni allo scarico in relazione al tipo di refluo prodotto di cui il R.P. non specifica la tipologia. Si ritiene inoltre che non sia da escludere il potenziale aumento di ricettività dell'attività non essendo specificato il numero di possibili natanti messi a rimissaggio rispetto alla capacità attuale.

Si ricorda che qualora l'impresa fosse in possesso di una Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sarà da richiedere un rinnovo o modifica sostanziale, per i titoli abilitativi indicati nel DPR 59/2013, della stessa utilizzando una delle piattaforme online indicate dal SUAP del Comune di insediamento dell'impresa.

Si specifica che già in questa fase si sarebbe dovuto procedere con la proposta progettuale di sistemi idonei alla trattenuta e rilascio delle acque meteoriche in relazione ai contenuti di cui alla



L.R. 4/2016 sull'invarianza idraulica e in virtù della classe di fattibilità geologica dell'area che pregiudica l'operatività impiantistica. Si invita alla consultazione del Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 quale "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12" per la redazione di uno specifico progetto di invarianza idraulica e idrologica.

Si rinvia alla Legge Regionale n. 31/2015, volta ad incrementare il risparmio energetico e a ridurre l'inquinamento luminoso mediante l'efficientamento e l'ammodernamento degli impianti di illuminazione esterna, per cui sono attribuite al Comune le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme e di redazione dei Documenti di analisi dell'illuminazione esterna (Daie); si ricorda che all'articolo 3 (Ambito di applicazione e disposizioni generali) viene riportato esplicito riferimento all'utilizzo di apparecchi destinati all'illuminazione esterna che "non devono costituire elementi di disturbo per gli utenti della strada, per le abitazioni e le proprietà private né illuminare siti naturali o artificiali, qualora ciò confligga con le disposizioni di tutela delle specie e degli habitat..." (comma 7).

Si informa che a partire dal giorno 22 agosto 2017 è entrato in vigore il nuovo Regolamento relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017), conseguentemente, a partire da tale data, non potranno più essere inoltrate ad ARPA le dichiarazioni di cui all'art. 41 Bis Legge 98/2013.

I produttori delle terre dovranno invece provvedere ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto dal Regolamento indicato, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato a pagina 16 della Gazzetta Ufficiale.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU. Tale modulo deve essere inoltrato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

Per quanto concerne il trasporto delle terre i produttori sono tenuti a compilare il documento di trasporto.

Pertanto a seguito delle valutazioni effettuate in relazione ai contenuti della documentazione pervenuta, si ritiene che sia utile prevedere:

- una verifica della zona lacustre, limitatamente all'area di intervento, con il rilievo di eventuali cenosi presenti, e, qualora non fosse già stato eseguito, un censimento in tempi recenti, da ripetere in fase di esercizio per la verifica delle eventuali alterazioni degli habitat e delle comunità:
- una caratterizzazione delle dotazioni previste aggiuntive rispetto alle attuali e l'eventuale predisposizione di regolamenti d'uso per: pulizia delle imbarcazioni, acque di scarico e liquami,



olio motore e carburanti, rifiuti pericolosi, rifiuti delle imbarcazioni, acque provenienti da lavabo, docce, lavandini, manovre delle imbarcazioni;

• la definizione delle opere previste durante le fasi di cantierizzazione e l'adozione di opportuni accorgimenti al fine di minimizzare gli impatti dovuti alle manovre di trasporto e posizionamento delle strutture.

Si richiede inoltre che vengano descritti in modo dettagliato sia le modalità di gestione delle acque di scarico, dei rifiuti, dei carburanti e delle manovre delle imbarcazioni sia i piani di intervento in caso di emergenza (sversamenti idrocarburi in acqua, incendi...) in conformità alla normativa vigente.

Tali opere e la loro gestione non dovranno causare un peggioramento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico.

Si ricorda infine, come già segnalato in fase di osservazioni alla variante generale al PGT (nota prot. arpa_mi.2016.0018049 del 08 febbraio 2016), che nel 2015 è entrato in vigore il R.R. 9/2015- Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, L.R. 6/2012); in particolare all'Art. 14 (Approvazione o modifica dei piani comunali di governo del territorio) si prevede, da parte del Comune, l'individuazione, nei Piani di Governo del Territorio, delle aree del demanio e la disciplina delle stesse coerentemente con la loro natura giuridica e le esigenze del territorio.

Conclusioni

Si rimanda all'Autorità Competente la decisione in merito all'assoggettabilità alla VAS del progetto ovvero alla sua esclusione, fatto salvo il parere di altri Enti; si ribadisce che secondo lo scrivente Dipartimento il Documento Preliminare sottoposto a verifica non ha fornito sufficienti argomentazioni atte alla valutazione della sostenibilità della proposta di Piano in variante; da ultimo si invita comunque l'Amministrazione a tenere in considerazione le osservazioni sopra riportate perché l'attuazione del progetto di variante ottemperi alle disposizioni legislative e limiti gli impatti sulle diverse matrici ambientali sia in fase di cantiere che in esercizio.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Elisa Nava

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Arianna Castiglioni



Verificato: Dott. Camillo Foschini

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Dott. Fabio Carella





AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO SETTORE TERRITORIO

Varese, 16/01/2018

Prot. n. 2542/7.4.1

Determinazione n. 98

Oggetto: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RELATIVA A VARIANTE AL "PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO" DEL COMUNE DI ANGERA, (SPORTELLO UNICO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE CANTIERE NAUTICO VIA BRUSCHERA N. 99).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- la Legge 56/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. 12/2005, "Legge per il governo del territorio";

RICHIAMATI:

- la Deliberazione presidenziale n. 90 del 07.07.2016, "Approvazione nuovo organigramma dell'Ente";
- il Decreto del Segretario generale n. 71 del 19.07.2016, relativo alla determinazione della nuova dotazione organica;
- Il Decreto presidenziale n. 118 del 25.10.2016, "Attribuzione incarichi dirigenziali";
- gli articoli 25, "Criteri generali in materia di organizzazione" e 26 "Segretario Generale, Dirigenti e Direttore Generale" dello Statuto vigente;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017, che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020, da parte degli enti locali, al 28 febbraio 2018;

DATO ATTO che la Provincia di Varese si trova in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163, comma 3, del D.L.gs n. 267/2000, in quanto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato posticipato al prossimo 28 febbraio:

CONSIDERATO che nel "Documento Unico di Programmazione", adottato unitamente allo schema di bilancio di previsione relativo all'esercizio 2017 con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 67 del 30.11.2017, vengono individuati gli oblettivi strategici dell'Ente, tra cui la gestione dei pareri e contributi in materia di "Valutazione Ambientale Strategica" nell'ambito dell'Area 4 - Ambiente e Territorio, Settore Territorio;

VISTA la Deliberazione Presidenziale del 06.12.2017 P.V. 151, con la quale è stato approvato l'affidamento ai dirigenti del Piano Esecutivo di Gestione 2017, nonché il Piano della performace - Piano dettagliato degli obiettivi 2017;

RITENUTO di considerare il PEG/PDO 2017 quale PEG/PDO per il periodo di esercizio provvisorio relativo all'esercizio finanziario 2018, come previsto dalla citata deliberazione P.V. n. 151/2017;



Pag. n. 2 determinazione n. 98 del 16.01.2018

DATO ATTO che il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 ed ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;

RILEVATO che:

- l'articolo 4, "Valutazione ambientale dei piani", L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: "Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi";

il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: "sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento

provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi";

il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che: "le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)";

il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", nella Parte Seconda, stabilisce anche le

procedure per la valutazione ambientale strategica;

la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 - n. VIII/351, detta gli indirizzi generali per

la valutazione di piani e programmi;

la Deliberazione di Giunta Regionale 30.12.2009, n. 8/10971, avente ad oggetto "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 febbraio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli", approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;

la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971",

approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;

la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u", riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle regole;

Il D.P.R. 160/2010, detta il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo

sportello unico per le attività produttive;

CONSIDERATO che la Provincia, in qualità di ente territorialmente interessato, è chiamata a partecipare ai processi di valutazione ambientale/ verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed esprime il proprio parere nell'ambito del processo in corso;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale del 23.06.2008, P.V. 154, avente ad oggetto "Valutazione Ambientale VAS di piani e programmi inerenti all'urbanistica e la pianificazione territoriale. Approvazione disposizioni organizzative e procedurali";

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione ambientale strategica viene svolta dall'Area 4 - Ambiente e Settore Territorio, supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto "Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il



Pag. n. 3 determinazione n. 98 del 16.01.2018

"Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti alla pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio") - ed approvazione delle Modalità Operative e di funzionamento",

VISTA la comunicazione del Comune di Angera acquisita al protocollo in data 21.12.2017, n. 68674, avente ad oggetto "Avviso di convocazione della conferenza di verifica di assoggettabilità alla valutazione (VAS) inerente lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) progetto di ampliamento attività cantieristica nautica in Via Bruschera n. 99:

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito web regionale "SIVAS" (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Piani e Programmi) – vale a dire entro il 20.01.2018 – deve essere inviato il parere di competenza all'Autorità competente per la VAS ed all'Autorità procedente;

DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

CONSIDERATO che il Comune di Angera è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.03.2011, divenuto efficace in seguito a pubblicazione sul BURL n. 29 del 20.07.2011 dell'avviso di definitiva approvazione;

CONSIDERATO altresì che:

- in data 21.12.2017 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato;
- si è conclusa l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere della Provincia;

ESAMINATO l'allegato tecnico (documento cartaceo datato 15.01.2018, allegato "A") relativo alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Angera, inerente il procedimento di Sportello Unico per Attività Produttive (Cantiere nautico in Via Bruschera, n. 99);

CONSIDERATO che, a seguito dell'istruttoria compiuta, risulta - in assenza di migliori specificazioni da parte del rapporto ambientale preliminare - che la variante urbanistica di cui si tratta introduce modifiche esclusivamente al Piano delle Regole, non ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 15, comma 5, L.R. 12/2005 e in relazione alle quali il quadro previsionale e strategico del "Documento di Piano" non subisce variazioni;

ATTESO che il presente atto è privo di riflessi finanziari;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 129 del 22.12.2014, atto di Indirizzo in merito all'assunzione di alcuni provvedimenti;

DETERMINA

1. DI APPROVARE gli esiti dell'istruttoria contenuti nell'allegato tecnico (documento cartaceo datato 15.01.2018, allegato "A") che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Angera, inerente al procedimento di Sportello Unico per Attività Produttive (Cantiere nautico in Via Bruschera, n. 99);



Pag. n. 4 determinazione n. 98 del 16.01.2018

- DI RITENERE che la variante al Piano di Governo del Territorio di Angera, proposta tramite procedimento SUAP, e inerente alla riqualificazione dell'area produttiva Cantiere Nautico Marzetta, non comporti modifiche tali da recare sulle componenti ambientali impatti per i quali si renda necessario uno specifico processo di valutazione ambientale strategica;
- DI RICHIAMARE, in ogni caso, quanto segnalato nel documento tecnico "allegato A", al fine del perfezionamento degli atti prima dell'adozione della variante medesima;
- 4. DI SEGNALARE, inoltre, al Comune di Angera la necessità di fornire i chiarimenti e le esplicitazioni del caso, stante quanto indicato nel paragrafo 4 del documento tecnico "allegato A", per ciò che attiene all'aspetto geologico in relazione a quanto evidenziato nel paragrafo 2.1 del medesimo documento tecnico;
- 5. DI SEGNALARE altresì che detta variante in assenza di migliori specificazioni da parte del rapporto ambientale preliminare introducendo modifiche esclusivamente al Piano delle Regole, non ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 15, comma 5, L.R. 12/2005 e in relazione alle quali il quadro previsionale e strategico del "Documento di Piano" non subisce variazioni non è soggetta a valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, fatte salve eventuali modifiche, discendenti dal processo di valutazione ambientale strategica in corso, che dovranno essere debitamente segnalate e valutate;
- DI PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità
 a valutazione ambientale strategica inerente la variante in argomento, mentre è escluso
 qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al
 Comune;
- DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Angera;
- DI DI DARE ATTO che la presente determinazione resterà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Provvedimenti" del sito istituzionale, costituita ai sensi del D.Lgs. 33/2013, accessibile al seguente indirizzo: http://www.provincla.va.it/code/46106/Provvedimentidirigenti;
- 9. DI DARE ATTO altresì che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di adozione dello stesso.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE (Arch. Alberto Caverzasi)

n. 1 allegato



AREA 4 – AMBIENTE E TERRITORIO
Settore Territorio

Ufficio pianificazione e gestione del territorio - VAS

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI ANGERA ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR 25/07/2012 n. 3836

AUTORITÀ PROCEDENTE: Responsabile dell'Area Tecnica - Comune di Angera.

1 - PREMESSE

Il Comune di Angera, in applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR n. 3836/2012, con nota del 21.12.2017 (rif. PEC n. 68674), ha informato la Provincia di Varese circa la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante, da attivarsi a mezzo di procedura SUAP, inerente la riqualificazione dell'area produttiva Cantiere Nautico Marzetta in via Bruschera n. 99.

Il Comune ha messo a disposizione, sul SIVAS di Regione Lombardia, la documentazione inerente al P.A., il giorno 22.12.2017.

2 - CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA

La variante oggetto di verifica di assoggettabilità nasce dall'esigenza di migliorare l'organizzazione dell'attività finalizzata all'approdo e al rimessaggio di piccole imbarcazioni da diporto già presente nell'area.

L'intervento riguarda la realizzazione di:

- una zona uffici (slp 47,5 mq), realizzata con moduli prefabbricati in legno appoggiati su pilotis, localizzata a ridosso della sbarra di ingresso, e comprendente al suo interno un piccolo alloggio per il custode;
- un'officina e un'area espositiva (sip 431,4 mq) poste nella parte centrale dell'area, con il lato corto parallelo al lago. L'officina è costituita da una struttura chiusa sui lati composta da tralicci e tensostruttura, mentre l'area espositiva è un edificio in legno su pilotis.
 In questa zona è prevista, inoltre, una complessiva operazione di piantumazione e qualificazione del verde, attraverso utilizzo di specie autoctone tipiche dell'area;

 una zona ristoro (sip 64 mq), realizzata con moduli prefabbricati in legno appoggiati su pilotis. Si prevede, inoltre, un blocco separato con i servizi igienici (sip 22,3 mq). Entrambe le strutture sono poste in posizione centrale del lotto e riservate alla clientela del cantiere nautico;

- un deposito natanti (slp 800 mq), realizzato con una struttura aperta sui lati (superficie di 40x20 mq e altezza di 9 m), formata da tralicci di sostegno e una copertura costituita da una tensostruttura. La costruzione è posta all'estremità sud del lotto, con il lato lungo parallelo al lago;
- incremento della "murera" già esistente a Nord dell'area portuale e la realizzazione di un nuovo breve tratto a Sud.

Nella riqualificazione dell'area è inserito, anche, un intervento che riguarda la realizzazione della pista ciclo-pedonale ricavata a margine est della zona in concessione, estesa per una lunghezza di circa 200 metri, che collega la via Buschera alla spiaggia pubblica a sud dell'area in concessione.

Il Rapporto Preliminare, dopo aver descritto il progetto, indaga i potenziali impatti valutandoli di scarsa rilevanza, ed escludendo, quindi, la necessità di assoggettare lo stesso a VAS, rilevando, inoltre, che non

vengono introdotte funzioni in contrasto con quelle presenti che possono alterare nel tempo la situazione esistente.

2.1 Natura della variante e sue relazioni con il PTCP

Il progetto costituisce variante al PGT perché riguarda interventi entro "Aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologico", per le quali le norme del PdR (art. 49), non consentono nuove edificazioni. In assenza di migliori specificazioni da parte del rapporto ambientale preliminare, si assume che la variante incida solo sul PDR.

Ciò stante, ove la variante urbanistica di che trattasi non introduca altre modifiche discendenti dal processo di valutazione ambientale strategica in corso, che dovranno essere debitamente segnalate e valutate (vedasi in proposito quanto successivamente riportato alla voce aspetto geologico), e che interessino il Documento di Piano (o il Piano delle Regole, relativamente ad aree agricole), ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della L.R. n. 12/2005, non si rilevano a carico del progetto elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

3 - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)

3.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e senza riferimento alcuno a profili inerenti la legittimità degli atti.

3.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, è stato attivato in tempo utile per svolgere le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

4 - ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA

In via preliminare, si osserva che nello Studio Preliminare non si fa riferimento a interventi di sistemazione dei pontili, nonostante, nella tavola di progetto, gli stessi siano collocati in modo differente rispetto a quanto si evince dalle immagini satellitari disponibili.

La documentazione, inoltre, non rappresenta in modo chiaro lo stato di fatto dell'area, pertanto, si rende opportuno ricordare che, nell'ambito della conferenza di servizi SUAP, il progetto dovrà necessariamente comprendere la rappresentazione dello stato di fatto dell'area oltre che di quella di progetto, nonché la comparazione degli stessi, nella quale dovranno essere indicati in modo chiaro le strutture esistenti e tutti gli interventi da realizzare.

L'istruttoria valuta le caratteristiche della variante in rapporto ai criteri individuati dall'allegato II alla DCR n. 351/2007. In relazione alle caratteristiche della variante (punto 1 dei criteri regionali) non pare che dette caratteristiche siano tali da comportare influenza negativa rispetto ad altri piani e programmi o progetti di livello sovracomunale. Le trasformazioni previste, pur inserendo nuove strutture nell'area utilizzata come cantiere nautico, non sembrano in grado di recare cambiamenti nello stato dell'ambiente tali da interferire con le politiche territoriali a scala sovralocale.

Riguardo alle caratteristiche degli effetti e delle aree interessate (punto 2 dei criteri regionali), e in particolare in riferimento al valore e alla vulnerabilità dell'area interessata, si rileva che la variante è localizzata in un ambito di alta valenza ambientale e paesaggistica. La zona è caratterizzata da un elevato valore naturalistico, anche in considerazione della contiguità con la ZSC "Palude Bruschera" / ZPS "Canneti del Lago Maggiore". Per tale ragione, il progetto è già stato sottoposto a Valutazione di Incidenza con procedura semplificata¹, conclusasi con esito positivo (Atto n. 1482 del 29.06.2017 e Atto 2256 del 05.10.2017).

L'intervento, pur appartenendo a un ambito di notevole rilevanza ambientale, si inserisce in un'area già utilizzata e si configura come riordino degli spazi e razionalizzazione delle attività presenti. Le strutture previste sono state concepite in modo da essere poco intrusive, con la possibilità, in futuro, di essere rimosse (reversibilità della trasformazione) e sono caratterizzate dall'utilizzo di materiali compatibili con l'ambiente in cui sono inserite.

In ottemperanza alla D.G.P. 05.03.2012 n. 55 "Disciplina della procedura di valutazione di incidenza semplificata nel territorio della provincia di Varese ai sensi della DGR 7/14106 del 08.08.2003 e s.m.l."

Con riferimento all'aspetto paesaggistico, il progetto ricade in aree vincolate dal D.Lgs. n. 42/2004, e in particolare ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. b), e cioè "i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi". Si precisa che è già stata rilasciata autorizzazione paesaggistica (Atto n. 1320 del 13.06.2017), riguardante la realizzazione delle strutture in progetto ad esclusione della scogliera frangiflutti in pietre sommerse, per la quale è in corso un'ulteriore valutazione paesaggistica.

Non si individuano elementi di criticità rispetto agli obiettivi di tutela della rete ecologica previsti dalla pianificazione provinciale e regionale (PTR, PTC); l'intervento, infatti, nonostante si collochi all'interno di un elemento primario della RER e in una core area principale della REP, non determina la realizzazione di opere che possano influire negativamente sulla funzionalità della rete stessa.

Non si segnalano particolari problematiche riguardo la viabilità, e gli obiettivi di tutela e gestione delle risorse idriche. Riguardo a queste ultime, si ricorda, comunque, che l'eventuale prelievo ed utilizzo, a qualsiasi scopo, di acque dal Lago Maggiore è subordinato all'ottenimento di regolare Concessione ex R.D. 1775/1933, previa presentazione di apposita istanza alla Provincia di Varese - Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche.

Anche per quanto riguarda il recapito dei reflui idrici, l'intervento non presenta criticità.

Circa l'aspetto geologico, si rileva che l'intervento è in "Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni", e più precisamente risulta all'interno della Classe 4G "Aree Costiere Lacuali (ACL) interessate da alluvioni frequenti (P3) con battente idrico superiore a 2 m caratterizzate anche da terreni torbosi/paludosi e con bassa soggiacenza della falda".

Rispetto a quanto sopra, si ricorda al Comune che l'intervento in oggetto può ritenersi coerente con quanto disposto dalle norme geologiche di piano (paq. 83 della Relazione Tecnica dello Studio geologico), solo se ritenuto di interesse pubblico, condizione questa che deve esplicitamente risultare agli atti in sede di (eventuale) approvazione della variante urbanistica, la cui documentazione dovrà essere corredata anche da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà c.d. "Allegato 6"2 (che costituisce il nuovo schema di asseverazione in sostituzione dell'ex "Allegato 15"3), che con essa andrà adottato e approvato.

5 - ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria, volta esclusivamente a verificare la necessità di sottoporre a VAS la Variante al PGT di Angera, nell'ambito della procedura SUAP inerente alla riqualificazione dell'area produttiva Cantiere Nautico Marzetta, ha fatto emergere che detta variante non comporta modifiche tali da recare sulle componenti ambientali impatti per i quali si renda necessario uno specifico processo di VAS.

Si richiama, in ogni caso, quanto segnalato nel presente parere, al fine del perfezionamento degli atti prima dell'adozione della Variante medesima.

Si ritiene, inoltre, necessario che l'amministrazione comunale, rispetto a quanto indicato nel precedente paragrafo 4 a proposito dell'aspetto geologico, e in relazione a quanto evidenziato nel paragrafo 2.1 del presente documento, fornisca i chiarimenti e le esplicitazioni del caso.

Varese, 15.01.2018

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Dott.ssa Lorena Perri

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rif. DGR n. 6738 del 19.06.2017.

³ Rif. DGR n. 2616 del 30.11.2011.



Il Dirigente del Settore Amministrativo dell'Area 4 - Ambiente e Territorio, Arch. Alberto Caverzasi, attesta ai sensi dell'articolo dell'art. 23-ter, "Documenti amministrativi informatici" D.Lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale" che la presente copia informatica, che consta di 8 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale analogico.

Varese, 16 gennaio 2018

IL DIRIGENTE Arch. Alberto Caverzasi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

